



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Monica Attanasio - **Presidente**

dott. Luigi Pagliuca - **Giudice est**

dott. Francesco Bartolotti - **Giudice**

nel procedimento n. 92/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

Scolari Andrea

Cattazzo Seconda

entrambi con l'avv. Jacopo Giovanni Valente Cancogni

- **ricorrenti** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto dai sopra indicati ricorrenti per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che i ricorrenti sono residenti a Verona e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

rilevato che i ricorrenti sono tra loro familiari (madre e figlio) e sono anche conviventi, avendo peraltro la loro condizione di sovraindebitamento un'origine comune. L'istanza è quindi stata legittimamente presentata in modo congiunto dai ricorrenti, in applicazione del disposto dell'art 66, c. 1 CCII sulle c.d. procedure familiari. La norma, infatti, è oggi collocata nel CCII tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto



dell'art. 65, c. 1 CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, deve ritenersi che con il CCII l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata;

considerato che i ricorrenti hanno prodotto tutta la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII (norma da ritenersi applicabile alla fattispecie, nei limiti della compatibilità, stante il rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Avv. Sara Salaorini la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo sufficientemente preciso la condizione patrimoniale e reddituale di ciascun ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, provvedendo anche – con la integrazione del 10.5.24 (su richiesta del Giudice come da provvedimento in data 23.4.24) – a ricostruire in modo maggiormente dettagliato le cause e la genesi del sovraindebitamento, ai fini delle valutazioni che dovranno essere operate nel momento in cui si dovrà provvedere in ordine alla esdebitazione;

rilevato che entrambi i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (Scolari Andrea è lavoratore dipendente; Cattazzo Seconda è pensionata), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI gli stessi sono astrattamente legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che, come comprovato documentalmente e verificato anche dal gestore della crisi, gli stessi risultano gravati da debiti (senza considerare il compenso a favore dell'OCC, l'indebitamento è il seguente: Scolari Andrea: euro 38.497,22; Cattazzo Seconda: euro 38.583,38) a cui non possono far fronte con i loro redditi da stipendio (euro 1.110,00 mensili Scolari Andrea) o da pensione (euro 860,00 mensili Cattazzo Seconda, attualmente gravata da trattenuta per cessione del quinto a favore di Pitagora spa per euro 172,00 mensili), tenuto conto anche dei costi da sostenere per il proprio mantenimento familiare come appreso quantificati;

considerato che ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, va considerato che, a seguito dell'apertura della procedura, dovrà cessare la trattenuta del quinto della pensione della Cattazzo a favore del creditore Pitagora spa in relazione al finanziamento n. 457795 del 31.8.22 (doc. 19). Deve infatti darsi continuità



all'orientamento già espresso da questo Tribunale sul punto sotto il vigore della legge n. 3/11, considerato che: 1) per effetto della stipula di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione il creditore acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o di pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di cessione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della stipula del contratto; 2) che pertanto il trasferimento del credito relativo alla quota di stipendio o di pensione si verifica solo nel momento in cui lo stesso venga ad esistenza; 3) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo non può essere opposto a quest'ultima; 4) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 *ter* L. n. 3/12, vale *a fortiori* per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 *ter*, 14 *quinqies*, art. 14 *decies* L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI); 5) pertanto le quote di stipendio o di pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore che aveva erogato il finanziamento, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio o di pensione, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla *par conditio creditorum* e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli artt. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;

rilevato che come allegato dai ricorrenti e verificato anche dal gestore della crisi, lo Scolari e la Cattazzo per far fronte alle proprie esigenze di sostentamento devono sostenere costi mensili quantificabili in euro 1.650,00 circa che, divisi proporzionalmente tenendo conto dell'ammontare delle entrate reddituali di ognuno di essi (e considerata la cessazione della trattenuta mensile di euro 172,00 a carico della Cattazzo), devono essere sostenuti per euro 900,00 dallo Scolari e per euro 750,00 dalla Cattazzo. Pertanto, una volta soddisfatte le esigenze di sostentamento, rimarrebbero astrattamente a disposizione dei ricorrenti le seguenti somme, da destinare alla soddisfazione dei creditori: euro 210,00 circa lo Scolari, euro 110,00 circa la Cattazzo. Va tuttavia considerato che ai fini della determinazione della somma che il debitore può trattenere per sé vanno considerati i limiti di impignorabilità assoluta di cui all'art 545 cpc. Quanto allo Scolari, titolare di stipendio, viene in rilievo il disposto dell'art. 545, c. 5 cpc (posto che lo stesso è gravato sia da debiti verso l'Erario ed enti territoriali, sia di altra natura) sicché il suo reddito è impignorabile nella misura del 50% e quindi limitatamente all'importo di euro 555,00 (e pignorabile per la residua metà). Pertanto, dovendo essere lasciata nella sua disponibilità la maggior somma di euro 900,00 (per consentirgli di far fronte al mantenimento familiare, per la quota



proporzionale di spettanza), in questo caso non vi sono impedimenti a che l'importo residuo (come detto circa 210,00 euro) rispetto all'ammontare complessivo dello stipendio venga lasciato nella disponibilità dei creditori. Quanto alla Cattazzo, invece, essendo titolare di reddito da pensione, dovrebbe trovare applicazione la diversa disposizione di cui all'art 545, c. 6 cpc, sicché l'intera pensione di euro 860,00, in quanto di importo inferiore al limite di impignorabilità di euro 1.000,00, dovrebbe essere lasciata nella sua disponibilità. Nessuna somma, quindi, potrebbe essere messa a disposizione dei creditori, nemmeno in prospettiva futura, trattandosi di semplice pensionata, priva di aspettative di incremento reddituale futuro, men che meno per importo superiore al suddetto limite di euro 1.000,00. Pertanto mentre rispetto allo Scolari sussistono tutti i presupposti per il suo accesso alla liquidazione giudiziale (essendo egli in grado di mettere a disposizione della procedura per almeno un triennio quote di reddito per importo superiore all'ammontare delle spese di procedura, sì da garantire una soddisfazione seppur solo parziale dei propri creditori), per quanto attiene alla Cattazzo (la quale, considerando il disposto dell'art 545 cpc, non sarebbe in grado, neppure in prospettiva futura, di garantire una qualche utilità ai propri creditori), invece, ricorrerebbero solo i presupposti per l'accesso alla diversa procedura dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente, ai sensi dell'art. 283 CCII, con esclusione della possibilità di accesso alla liquidazione controllata (che deve perciò ritenersi possibile, in totale assenza di beni anche in prospettiva futura, solo per la persona giuridica ovvero anche per la persona fisica nel solo caso di richiesta da parte del creditore, senza che il debitore abbia formulato l'eccezione di incapacienza nei termini e con le modalità previste dall'art. 268, c. 2 CCII). D'altra parte, rispetto alla liquidazione controllata manca una disposizione analoga a quella di cui all'art. 66, c. 2 CCII (e chiaramente applicabile solo all'ipotesi del concordato minore familiare, nel caso in cui non ricorrano rispetto a tutti i familiari i presupposti per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore) che – ricorrendo la particolare situazione in esame – preveda l'accesso di entrambi i familiari sovraindebitati all'una o all'altra procedura (LC oppure ESI). Pertanto, considerando il disposto dell'art. 545 cpc, la liquidazione controllata potrebbe essere aperta solo rispetto al patrimonio dello Scolari, mentre la domanda proposta dalla Cattazzo dovrebbe essere rigettata. Deve tuttavia ritenersi che i limiti di pignorabilità previsti dall'art 545 cpc possano essere derogati in presenza di consenso espresso del debitore, trattandosi comunque di disposizione posta a tutela di un suo interesse personale e perciò disponibile. Ebbene, come precisato con la memoria del 10.5.24, la Cattazzo – per il caso in cui il Tribunale non avesse ritenuto possibile aprire per entrambi i ricorrenti la liquidazione controllata – ha espressamente dichiarato di essere disponibile, su base volontaria, a limitare all'importo di euro 735,00 mensili la parte di pensione che potrà trattenere per sé per tutta la durata della procedura, mettendo quindi a disposizione dei creditori la residua quota di emolumento. Pertanto, tenendo conto delle necessità di mantenimento quali sopra rappresentate, nella fattispecie deve ritenersi possibile limitare ad euro 750,00 mensili la quota di pensione che la Cattazzo potrà trattenere per sé mensilmente, con conseguente possibilità anche per la ricorrente di mettere a disposizione dei creditori delle risorse per tutta la durata della procedura e sua legittimazione ad accedere alla liquidazione controllata, al pari del figlio;



ritenuto opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, ciascuna relativa al patrimonio del singolo ricorrente. Pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente). Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna delle due procedure, agli incombeni di cui agli artt. 272 e seguenti CCI: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni – gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc. Di conseguenza le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;

ritenuto che al fine di garantire che le somme eccedenti i limiti di reddito/pensione sopra individuati siano effettivamente incamerate dalle due procedure per essere destinate ai creditori, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: 1) va ordinato al liquidatore di aprire un conto corrente intestato a ciascuna procedura, sul quale dovranno essere versate le quote di reddito ed ogni altra somma di pertinenza della singola procedura; 2) va ordinato al datore di lavoro del ricorrente Scolari Andrea di versare sul conto della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo dovuto al ricorrente per stipendio (per 13 mesi, considerando anche la tredicesima) eccedente il limite mensile di euro 900,00 come sopra determinato (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura); 3) va ordinato all'INPS di versare sul conto della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo dovuto alla ricorrente Cattazzo Seconda per pensione (per 13 mesi, considerando anche la tredicesima) eccedente il limite mensile di euro 750,00 come sopra determinato;

considerato, quanto alla durata della procedura, che, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 6/24: 1) *“la durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende... dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura”* (in questi termini la citata sentenza); 2) può quindi essere confermato l'orientamento già espresso da questo Tribunale (v. sentenza del 20.9.22) con le ulteriori precisazioni seguenti; 3) l'apprensione di quote di reddito può avvenire solo fino al momento della dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e, quindi, al



massimo per il triennio successivo all'apertura; 4) qualora sia dichiarata l'esdebitazione, l'attività di liquidazione può proseguire solo in relazione ai beni ancora presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; 5) in particolare, la prosecuzione dell'attività liquidatoria in tal caso, pur essendo prevista solo dall'art. 281, c. 5 CCII, si ricava dalla sovrapposibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 CCII e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281 CCII, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; 6) in questo caso, la prosecuzione dell'attività di liquidazione deve avvenire comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII; 7) qualora l'esdebitazione non sia dichiarata, la procedura prosegue, anche con l'apprensione delle quote di reddito, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;

considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 281 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore per entrambe le procedure possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che nel dispositivo può essere omissa l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

ritenuto che, ai fini delle valutazioni che dovranno essere operate al momento dell'esdebitazione, sia opportuno prevedere espressamente che il gestore della crisi, nelle relazioni periodiche, tenga costantemente informato il Tribunale in merito agli sviluppi e all'esito del



procedimento penale che vede i ricorrenti quali persone offese del delitto di truffa ai loro danni che, secondo la prospettazione dei ricorrenti medesimi, costituirebbe la causa genetica della loro condizione di sovraindebitamento. Il tutto riservando ogni approfondimento e valutazione sul punto al momento della esdebitazione, decorsi tre anni dall'apertura della procedura

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di **Scolari Andrea (cod.fisc. SCLNDR69S02L781C)** nato a Verona il 2.11.1969 e **Cattazzo Seconda (cod.fisc. CTTSND46L51L810F)** nata a Vestenanova (Vr) il 11.7.1946, entrambi residenti in Verona, Via Capodistria n. 3;
- 2) nomina Giudice Delegato il dott. Luigi Pagliuca;
- 3) nomina liquidatrice l'avv. Sara Salaorni;
- 4) in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del singolo ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione;
- 6) dà atto che per effetto dell'apertura della presente procedura ed a partire dal mese successivo alla notifica della presente sentenza all'INPS (a cura del liquidatore), dovrà cessare la trattenuta del quinto della pensione di Cattazzo Seconda ed a favore del creditore Pitagora spa (relativa al finanziamento n. 457795 del 31.8.22), sicché l'ente previdenziale dovrà versare l'intera retribuzione, senza decurtazione del quinto, a favore del Cattazzo (sino al limite specificato al punto successivo) e della procedura (per ogni importo eccedente il limite specificato al punto successivo);
- 7) dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito di Scolari Andrea sino alla concorrenza dell'importo di **euro 900,00** mensili, nonché il reddito di Cattazzo Seconda sino alla concorrenza dell'importo mensile di **euro 750,00**, con obbligo di entrambi i ricorrenti di mettere a disposizione del liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 8) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: ordina al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti intestati alle procedure di liquidazione controllata, rispettivamente, di Scolari Andrea e di Cattazzo Seconda. Su tali conti saranno accreditate le somme eccedenti le quote di reddito/pensione sopra determinate ed ogni altra somma di pertinenza della singola procedura;
- 9) ordina al datore di lavoro di Scolari Andrea di versare sul conto corrente della relativa procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 13 mesi, considerando anche la tredicesima) dovuto a Scolari Andrea eccedente il suddetto limite di euro 900,00 mensili (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura);
- 10) ordina all'INPS di versare sul conto corrente della procedura di Cattazzo Seconda – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore –



l'importo mensile (per 13 mesi, considerando anche la tredicesima) dovuto alla ricorrente eccedente il suddetto limite di euro 750,00 mensili

11) dispone che il liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale. Solo tale adempimento potrà essere unico per entrambe le procedure;
- notifichi la presente sentenza ai ricorrenti ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata (in rappresentanza del liquidatore) ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata (in rappresentanza del liquidatore) ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) gli sviluppi e l'esito del procedimento penale che vede i ricorrenti quali persone offese del delitto di truffa ai loro danni; c) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai



sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori e ai ricorrenti una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori e/o dei ricorrenti, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti, al liquidatore e all'OCC

Verona, 15.5.2024

Il Giudice Est.

dott. Luigi Pagliuca

Il Presidente

dott. Monica Attanasio

COPIA ANALOGICA ESTRATTA DAL FASCICOLO TELEMATICO
ISCRITTO AI NN. 34/2024 L.C. CCI CATTAZZO
35/2024 L.C. CCI SCOLARI
Verona, 20/5/2024
Irene Armenio funz. giud.

Irene Armenio



